



Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FERROVIE ARRUGGINITE"

CAPO I

COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E SCOPO

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione denominata "FERROVIE ARRUGGINITE", libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 - SEDE

1. La sede legale dell'Associazione è fissata (pro tempore) in Cornuda (TV), in Via Enrico Fermi, 15

Art. 3 - OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione "FERROVIE ARRUGGINITE" persegue i seguenti scopi con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - a. assolvere alla funzione sociale nell'educazione permanente, per la crescita umana e civile dei cittadini ed in particolare dei giovani;
 - b. diffondere la cultura del trasporto pubblico ed in special modo del trasporto ferroviario;
 - c. curare pubblicazioni inerenti il trasporto ferroviario con attenzione alle località delle linee ferroviarie regionali;
 - d. organizzare l'evento "Biennale Ferroviaria Expo" con lo scopo di creare nelle sedi, attraverso una serie di presentazioni e convention, un luogo dove la gente "del mestiere" possa incontrarsi e scambiarsi opinioni sul ferromodellismo e beni materiali, con mostra di cimeli e tecniche ferroviarie, illustrate da personale delle ferrovie, modellini e borsa scambio.
 - e. Promuovere tramite pubblicazioni, dibattiti, serate di studio e mezzi informatici la promozione sociale del trasporto ferroviario ed in generale del trasporto pubblico locale.
 - f. Per la realizzazione degli scopi l'Associazione può aderire ad organizzazioni pubbliche e private compatibili e rappresentative a livello comunale, provinciale, regionale, statale ed internazionale e con caratteristiche ONLUS

CAPO II

SOCI

Art. 4 - SOCI

1. L'Associazione "FERROVIE ARRUGGINITE" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali ed è composta da un numero illimitato di soci.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La volontà di conservare l'adesione all'Associazione dovrà essere confermata annualmente dai soci ordinari e sostenitori mediante versamento della quota annuale.
3. I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
 - **di diritto** (i fondatori risultanti dall'atto costitutivo)
 - **ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
 - **volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
 - **sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
 - **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

4. La divisione di soci in categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha in particolare diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
5. Qualunque socio dell'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione. Tale recesso ha effetto immediato.
6. I soci volontari verranno iscritti in un registro a parte oltre a quello dei soci e verranno assicurati contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile.

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]

Art. 5 – AMMISSIONE SOCI

1. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dal richiedente. Contro il rifiuto di ammissioni è concesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale e dei contributi straordinari stabiliti dall'Associazione. E' comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari, annuali e straordinari.

Art. 6 – VITA ASSOCIATIVA

1. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
2. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ad applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
3. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – DIRITTO DI VOTO

L'adesione all'Associazione comporta per il socio maggiorenne o per l'esercente la patria potestà sui soci minorenni il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

CAPO III PATRIMONIO SOCIALE E FINANZIAMENTI

Art. 8 – FONDO PATRIMONIALE E RISORSE

1. Il Fondo Patrimoniale dell'Associazione
 - a. Quota di adesione iniziale all'Associazione;
 - b. Beni mobili ed immobili che prevenivano all'Associazione a seguito di donazioni, lasciti, erogazioni liberali;
 - c. Avanzi netti di gestione.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti risorse economiche:
 - a. Quote associative annuali;
 - b. Contributi associativi straordinari;
 - c. Contributi finalizzati di soggetti ed enti pubblici e privati;
 - d. Redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - e. Ogni altro tipo di entrate.
3. Le quote di adesione iniziale all'Associazione sono costituite dai versamenti iniziali effettuati dai soci che vogliono aderire all'Associazione. Tali quote saranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
5. Rientrano nei contributi finalizzati quelli erogati dalle Amministrazioni Comunali e da altri organi statali, regionali e provinciali finalizzati al sostegno e promozione della cultura e della conoscenza del trasporto ferroviario.
6. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
7. Ad esclusione della quota iniziale di adesione, i versamenti effettuati all'Associazione dai soci, costituiscono versamenti a fondo perduto e pertanto non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.
8. Sempre ad esclusione della quota iniziale di adesione i versamenti effettuati dai soci non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.
9. La quota di adesione iniziale all'Associazione non è trasferibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, né rivalutabile.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Art. 9 – ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto dal Segretario Amministrativo e dal Tesoriere un bilancio da sottoporsi al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non sia imposta per Legge.

CAPO IV AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Art. 10 – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vice Presidente;
 - e. il Segretario;
 - f. il Tesoriere;
 - g. il Revisore dei Conti;
 - h. il Collegio dei Proibiviri.



Art. 11 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. E' il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
2. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria, o quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
3. L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione mentre il Segretario o suo sostituto ne redige il verbale.
4. In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci.
5. In seconda convocazione, purché espressamente indicata nell'avviso di prima convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
6. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea ed individualmente per posta o altro idoneo mezzo anche telematico.
7. L'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali deve tenersi entro il 31 dicembre di ogni triennio.
8. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede.

Art. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a. elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
 - b. elegge il Revisore dei Conti; elegge il Collegio dei Proibiviri;
 - c. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - d. approva i regolamenti interni;
 - e. accetta donazioni e lasciti;
 - f. delibera sulla utilizzazione di ogni tipo di entrata, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 13 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei soci.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima convocazione con presenza dei 3/4 dei soci e con voto della maggioranza dei soci.
4. In seconda convocazione la validità dell'adunanza richiede la presenza di almeno il 50% + 1 dei soci in proprio o per delega e con il voto della maggioranza dei soci presenti.
5. L'Assemblea, in caso di assenza del Presidente e del Segretario dell'Associazione, elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Robt G

Federico

Renzo

Severino

Luigi

Samuel

Luigi

Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Ordinaria dei soci in seno ai soci con almeno sei mesi di iscrizione all'Associazione
2. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
3. Si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato da:
 - a. il Presidente;
 - b. da almeno tre componenti; su richiesta motivata scritta di almeno i 2/3 dei soci;
4. Nella prima riunione dopo il rinnovo delle cariche, elegge, nel suo seno:
 - a. il Presidente
 - b. il Vice Presidente;
 - c. il Segretario Amministrativo;
 - d. il Tesoriere;

Le cariche possono essere cumulate con massimo di due per membro del Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
6. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - e. predisporre gli atti ed i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
 - f. deliberare su tutte le iniziative volte all'attuazione degli scopi sociali;
 - g. formalizzare le proposte per la gestione delle attività dell'Associazione;
 - h. elaborare ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo che devono contenere, suddivise in singole voci, la situazione e la previsione delle entrate e delle spese relative all'esercizio annuale;
 - i. stabilire gli importi delle quote associative annuali
 - j. stabilire il limite massimo della spesa che il Presidente è autorizzato a sostenere senza deliberazione del Consiglio;
 - k. determinare mansioni e incarichi tra i propri membri;
 - l. di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione;
 - m. deliberare sull'ammissione di nuovi soci e stabilire le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle norme;

Art. 15 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti ed è rieleggibile una sola volta.
2. Egli convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
3. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
4. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e autorizzare le spese minute entro il limite stabilito dal Consiglio Direttivo.
5. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
6. E' sostituito, ad ogni effetto, in caso di assenza dal Vice Presidente.
7. Il suo voto prevale nel caso di parità nelle votazioni.

Art. 16 – IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

1. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Svolge tutte le attività di controllo amministrativo:
 - a. redige la relazione sulla gestione da allegare al bilancio;
 - b. collabora con il Tesoriere per la gestione delle scritture contabili relative alla gestione dell'Associazione;
 - 102 c. provvede alle iscrizioni;
 - d. esegue le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
 - e. redige il verbale delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee.

Art. 17 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. E' incaricato al maneggio del denaro e collabora con il Segretario Amministrativo per gli aspetti contabili.

Luigi Di...

Potyl

Fede...

Ren...

Zou...

St...

Social...

Social...

Art. 18 – IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è costituito da un socio eletto dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 19 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea e dura in carica tre anni.
2. Decide insindacabilmente entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 20 – DISCIPLINA ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

1. Le procedure elettorali per il rinnovo delle cariche sociali sono disciplinate da apposito regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 22 – GRATUITA' DEGLI INCARICHI

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
2. E' riconosciuto solo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate e regolarmente documentate.

Art. 23 – LO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 24 – DEROGHE DI PRIMA ATTUAZIONE

1. Fino alla convocazione della prima Assemblea Ordinaria per la nomina delle cariche sociali, tutte le funzioni degli organi associativi sono svolte non oltre il 31 dicembre 2018 dal Comitato Promotore che funge da Assemblea e da Consiglio Direttivo ed è costituito dai soci fondatori;
2. In deroga al disposto dell'art. 11 comma 7 del presente Statuto, la prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata non oltre il 31/12/2018 dal Comitato Promotore.

Art. 25 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di leggi vigenti in materia.

31

Saverio Lillo
Antonio Longo
Roberto...
Roberto...
Luigi...
Roberto...





**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
SENZA FINI DI LUCRO "FERROVIE ARRUGGINITE"**



L'anno duemiladiciotto (2018), addì sette (7) del mese di settembre (09), in **Treviso**

SI RIUNISCONO IN ASSEMBLEA I SIGNORI

1. CAMPEOTTO FABIO, nato a Pederobba (TV) il 03.04.1964, residente in Cornuda (TV) Via Canapificio, 14, artigiano, Cod. Fisc. CMPFBA64D03G4080
2. CAMPEOTTO PAOLO, nato a Montebelluna (TV) il 01.03.1954, residente in Cornuda (TV) Via E. Fermi, 15, pensionato, Cod. Fisc. CMPPLA54C01F443I;
3. RAIMONDI MICHELE, nato a Este (PD) il 01.03.1953, residente in Padova (PD) Via G. Nicotera, 2, i7, ferroviere, Cod. Fisc. RMNMHL53C01D442S
4. SPADER ROBERTO, nato a Valdobbiadene (TV) il 15.11.1991, residente in Cornuda (TV) Vicolo della Pace, 8/A, ferroviere, Cod. Fisc. SPDRRT91S15L565N;
5. TRIVELLIN SAMUELE, nato a Valdobbiadene (TV) il 23.02.1989, residente in Udine Via del Pozzo, 19, ferroviere, Cod. Fisc. TRVSML89B23L565M
6. ZAMPIERO LUDOVICO, nato a Treviso il 27.07.1992, residente in Paese (TV) Via Italia, 15, ferroviere, Cod. Fisc. ZMPLVC92L27L407O;

tutti cittadini italiani, per dichiarare e costituire, quali soci fondatori, quanto segue:

Art. 1 – Fra i signori CAMPEOTTO FABIO, CAMPEOTTO PAOLO, RAIMONDI MICHELE, SPADER ROBERTO, TRIVELLIN SAMUELE, ZAMPIERO LUDOVICO viene costituita una Associazione Culturale senza fini di lucro denominata "FERROVIE ARRUGGINITE".

Art. 2 – L'Associazione ha sede (pro tempore) in Cornuda (TV) in Via Enrico Fermi, 15

Art. 3 – L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha l'oggetto stabilito dall'art. 3 dello Statuto di cui in appresso.

Art. 4 – L'Associazione è aperta a tutti e sarà composta da un numero illimitato di soci ed ha durata illimitata.

Art. 5 – L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo disciplinato quanto alla composizione ed alle mansioni dagli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 24 dello Statuto fino alla convocazione della prima assemblea ordinaria dell'Associazione: CAMPEOTTO FABIO, CAMPEOTTO PAOLO, RAIMONDI MICHELE, SPADER ROBERTO, TRIVELLIN SAMUELE, ZAMPIERO LUDOVICO

Il Consiglio Direttivo, così costituito elegge, seduta stante, a Presidente il sig. CAMPEOTTO Paolo, a Vice-Presidente il sig. TRIVELLIN Samuele, a Segretario il sig. SPADER Roberto, a Tesoriere il sig. CAMPEOTTO Fabio, i quali accettano in via transitoria e fino alla convocazione della prima assemblea ordinaria dell'Associazione.

Art. 6 – L'Associazione sarà controllata da un Collegio dei Probiviri, composto da 3 (tre) membri ed operanti in conformità di quanto stabilito all'art. 19 dello Statuto di cui appresso. I membri del Collegio dei Probiviri verranno eletti per la prima volta nella prima assemblea ordinaria dell'Associazione.

Art. 7 – L'Associazione sarà disciplinata dalle norme del presente atto costitutivo e da quelle dello Statuto che, scritto, previa lettura e sottoscrizione dei componenti, è allegato al presente atto sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Art. 8 – Allo scopo di costituire un fondo patrimoniale iniziale i componenti versano ciascuno la quota di € 10,00 (euro dieci/00) a mani del Presidente sig. CAMPEOTTO Paolo

Art. 9 – Il presente atto costitutivo, a seguito di riconoscimento giuridico da parte della Regione Veneto, sarà successivamente rogato per atto pubblico notarile.

Art. 10 – Le spese e tasse tutte del presente atto costitutivo, inerenti e conseguenti, vengono poste a carico dell'Associazione.

I SOCI FONDATORI:

1. Presidente *Paulo Campeotto*
2. Vice Presidente *Samuele Trivellin*
3. Segretario *Roberto Spader*
4. Tesoriere *Luca Zamperin*
5. Consigliere *Luca Zamperin*
6. Consigliere *Luca Zamperin*



UFFIZIO DI MONTABELLUNA
 registrato il *21.09.2018*
 al N. *2276* Serie *3*
 per imposta potestaria Euro *200,00*

